

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA DELL'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA - LMG-01)

TRA

il **Dipartimento di Giurisprudenza** dell'Università degli Studi di Torino con sede in Torino, Lungo Dora Siena n. 100/A - C.F. 80088230018, rappresentato:

- a) dal Direttore, Prof. Raffaele Caterina nato a Torino l'11/12/1974, domiciliato per la carica in Lungo Dora Siena n. 100/A;
- b) dalla Responsabile dell'Area Didattica del Polo CLE, dott.ssa Mariarosaria Muci, nata a Lecce il 23/03/1966 per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

E

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo**, rappresentato dall'Avv. Alessandro Ferrero, Presidente in carica dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, autorizzato alla firma con delibera del Consiglio dell'Ordine stesso;

- **Visti** gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare l'articolo 41, comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- **Visto** il decreto ministeriale del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, ed in particolare l'articolo 5;
- **Vista** la convenzione quadro conclusa il 23 gennaio 2023 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- **Considerato** che presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino è istituito ed attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Finalità della convenzione

1. Le parti firmatarie si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a realizzare congiuntamente un percorso formativo idoneo a garantire tanto la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, quanto l'effettiva frequenza dello studio professionale, così da elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione di avvocato. In particolare le parti intendono favorire l'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e competenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e proficuo ingresso nel mondo del lavoro, agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di avvocato.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:

- a) *"legge"*: la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- b) *"regolamento"*: il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

- c) *"convenzione quadro"*: la convenzione quadro conclusa il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- d) *"Consiglio dell'Ordine"*: il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo;
- e) *" tirocinio"*: il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6, lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- f) *"corso di laurea"*: il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
- g) *"Università"*: l'Università degli Studi di Torino;
- h) *"Dipartimento"*: il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino;
- i) *"CFU"*: crediti formativi universitari.

Articolo 3

Referenti organizzativi

1. Al fine dell'attuazione della presente Convenzione, il Dipartimento e il Consiglio dell'Ordine provvederanno a nominare ciascuno due referenti organizzativi per l'attivazione dei tirocini.
2. I due referenti del Dipartimento sono nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i professori e ricercatori in servizio presso il medesimo.
3. I due referenti del Consiglio dell'Ordine sono nominati dal Consiglio dell'Ordine tra i suoi iscritti.
4. I referenti nominati restano in carica per la durata della presente Convenzione, salvo che vengano sostituiti dall'ente da cui sono stati nominati a sua insindacabile decisione.
5. I nominativi dei referenti sono resi noti, attraverso i canali di comunicazione istituzionale, a tutti gli studenti iscritti al corso di laurea e a tutti gli iscritti agli Albi e registri tenuti dal Consiglio dell'Ordine.
6. I referenti devono proporre le linee guida generali per la predisposizione dei progetti formativi dei tirocinanti, ferma restandone la necessaria approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Dipartimento.
7. Ai referenti sono inoltre attribuite le sotto indicate funzioni, nel rispetto delle competenze attribuite al Dipartimento dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo:
 - 1) verifica periodica della regolare attuazione della Convenzione;
 - 2) verifica ed aggiornamento delle modalità operative di realizzazione dei tirocini e del loro riconoscimento, sia ai fini dell'eventuale attribuzione di CFU, sia ai fini dell'iscrizione al registro dei praticanti;
 - 3) progettazione di iniziative formative specificamente finalizzate all'elevazione del livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione;
 - 4) individuazione delle modalità informative dirette agli studenti aspiranti al tirocinio e agli avvocati iscritti all'albo in vista dell'accoglienza dei tirocinanti;
 - 5) selezione degli studenti da ammettere al tirocinio ed assegnazione agli studi professionali disponibili;
 - 6) verifica del corretto svolgimento del tirocinio e valutazione finale;
 - 7) verifiche *in itinere* e valutazioni circa l'adeguatezza del sistema adottato rispetto alle finalità prefissate;
8. I referenti si incontreranno con cadenza almeno semestrale per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo.

Articolo 4

Condizioni per lo svolgimento anticipato del semestre di tirocinio professionale

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente che:
 - a) sia iscritto a tempo pieno per la prima volta all'ultimo anno del corso di laurea;
 - b) abbia superato gli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea ed abbia ottenuto CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

- 1) Diritto privato (IUS/01);
 - 2) Diritto processuale civile (IUS/15);
 - 3) Diritto penale (IUS/17);
 - 4) Diritto processuale penale (IUS/16);
 - 5) Diritto amministrativo (IUS/10);
 - 6) Diritto costituzionale (IUS/08);
 - 7) Diritto dell'Unione europea (IUS/14);
- c) goda del pieno esercizio dei diritti civili;
- d) non si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge;
- e) non sia sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- f) non abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- g) in caso di ammissione mantenga una condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
2. Gli studenti interessati allo svolgimento del tirocinio devono presentare, in allegato alla propria candidatura, un'autocertificazione degli esami sostenuti, che garantisca l'assolvimento dei requisiti formativi di cui alla lettera b) del comma precedente.

Articolo 5

Ammissione al tirocinio

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio dell'Ordine, previa adeguata informativa agli iscritti, raccoglie le disponibilità degli avvocati iscritti all'albo ad accogliere tirocinanti e le comunica al Dipartimento di Giurisprudenza attraverso l'ufficio Job Placement. Può offrire la propria disponibilità l'avvocato iscritto da almeno un quinquennio, che non sia soggetto a procedimento disciplinare e non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo decennio, che sia in regola con l'adempimento dell'obbligo formativo, e nel rispetto comunque del limite di tre praticanti previsto dal Regolamento. Nell'indicare la propria disponibilità, l'avvocato specifica i settori prevalenti della propria attività professionale. Qualora l'Avvocato incaricato del tirocinio apprenda nel corso del medesimo che nei suoi confronti è stato sporto un esposto disciplinare da cui è scaturito un procedimento disciplinare, lo comunica al Consiglio che provvederà alla sua sostituzione con un altro Avvocato in possesso dei requisiti richiesti o con un consigliere dell'Ordine.
2. Entro il 31 marzo per i tirocini da svolgersi nel semestre tra il 1° maggio ed il 31 ottobre, ed entro il 30 settembre per i tirocini da svolgersi nel semestre tra il 1° novembre ed il 30 aprile, il Dipartimento di Giurisprudenza, attraverso l'ufficio Job Placement, raccoglie le domande degli studenti interessati a svolgere il tirocinio. Nella domanda lo studente deve indicare, sulla base del calendario approvato annualmente dal Dipartimento, la sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea e deve eventualmente specificare il settore in cui desidererebbe svolgere l'attività di tirocinio professionale.
3. Il Dipartimento di Giurisprudenza e il Consiglio dell'Ordine, nelle persone dei rispettivi referenti, provvedono a formare una graduatoria degli studenti che hanno presentato richiesta, ai fini del relativo abbinamento agli avvocati che abbiano manifestato disponibilità ad accogliere i tirocinanti.
4. Ai fini della formazione della graduatoria, sulla base della situazione esistente al momento della presentazione della domanda, viene attribuito a ciascuno studente un punteggio espresso in sessantesimi così composto:
 - a) fino a 30 punti per la media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto relativi ai settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
 - b) fino a 30 punti per la media ponderata dei voti riportati in tutti gli esami di profitto;
5. Sulla base della graduatoria, e tenendo conto, se possibile, delle preferenze di materia espresse nella domanda di tirocinio, i referenti provvedono agli abbinamenti fra gli studenti e gli avvocati che hanno espresso la propria disponibilità, e nominano per ciascuno studente un tutor accademico.

6. Il rapporto di tirocinio può instaurarsi soltanto in seguito all'acquisizione dell'esplicito consenso dell'avvocato, in accordo con il quale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 3, viene predisposto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente. L'avvocato che, avendo espresso la propria disponibilità a norma del comma I, non ritenga di accogliere il tirocinante assegnatogli, è tenuto a comunicare il rifiuto al Consiglio dell'Ordine, che ne darà notizia al Dipartimento.

7. Resta salva la facoltà degli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 di proporre autonomamente, in accordo con un avvocato iscritto all'albo ordinario da almeno un quinquennio che non sia soggetto a procedimento disciplinare, non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo decennio e sia in regola con l'adempimento dell'obbligo formativo, un progetto formativo finalizzato al tirocinio, nel rispetto delle linee-guida di cui all'art. 3 comma 6. Il progetto formativo dev'essere approvato dai referenti, che, in caso di valutazione positiva, nominano il tutor accademico. Opera comunque quanto previsto dall'ultima proposizione del precedente co. 1.

8. Il tirocinio decorre soltanto dall'iscrizione dello studente al registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine. La domanda di iscrizione va presentata al Consiglio dell'Ordine, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 4 della Convenzione quadro.

9. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata delibera equivale a reiezione della domanda medesima.

10. L'avvocato presso il quale si svolge il tirocinio e il tirocinante non possono essere legati da rapporti di:

I. parentela (anche adottiva ai sensi della L.4 maggio 1983 n. 193) entro il quarto grado;

II. adozione ai sensi degli artt. 291 e segg. cc;

III. coniugio;

IV. affinità entro il secondo grado;

V. unione civile (ai sensi dei commi 1 e seguenti dell'art. 1 della L. 20 maggio 2016 n. 76);

VI. convivenza di fatto (ai sensi dei commi 36 e seguenti del medesimo articolo).

11. In ogni caso, allo scopo di consentire che nel corso del tirocinio lo studente possa assolvere all'obbligo di frequentare i corsi della Scuola forense (corsi che si svolgono semestralmente dal 1° maggio al 31 ottobre e dal 1° novembre al 30 aprile), la domanda di ammissione al tirocinio anticipato dev'essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio di ciascuna semestralità di corso e l'iscrizione al registro dei praticanti ha comunque decorrenza coincidente con l'inizio di ciascuna semestralità.

Articolo 6

Modalità di svolgimento del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all'articolo 5, commi 8 e 9.

2. Circa la partecipazione ai corsi previsti dal decreto Ministro della Giustizia n° 17 del 9 febbraio 2018, il praticante si conformerà alle disposizioni via via vigenti, anche sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dall'Ordine Forense in conformità al quadro normativo vigente. Il tirocinante è comunque tenuto a partecipare ad un evento formativo ricognitivo di due crediti in tema di materie obbligatorie (Deontologia o Previdenza Forense).

3. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi, laddove obbligatori, e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni sessanta giorni.

4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento del tirocinante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

5. In considerazione del ridotto numero di ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, il numero delle udienze, a cui questi deve assistere durante il semestre, può essere ridotto fino a un minimo di dodici.
6. Il Consiglio dell'Ordine svolge i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
7. D'intesa tra il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche, eventualmente, ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.
8. Nel caso in cui il tirocinante studente universitario consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza in una data anteriore a quella indicata nella domanda di cui all'art. 5, comma 2, il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti, salvo che il praticante non completi il semestre nell'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge ed al regolamento, provvedendo, entro sessanta giorni dal conseguimento del diploma di laurea, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
9. Nel caso in cui il tirocinante studente universitario consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza in una data successiva a quella indicata nella domanda di cui all'articolo 5, comma 2, egli può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
10. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
11. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio durante gli studi universitari non determina il diritto del tirocinante all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
12. Nel periodo di tirocinio anticipato il tirocinante è tenuto ad osservare non soltanto i doveri e le norme deontologiche proprie degli studenti universitari, ma anche i doveri e le norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è, pertanto, soggetto al potere disciplinare dei competenti organi sia dell'Università, sia forensi.
13. Nel corso del tirocinio è consentito allo studente di mutare la persona dell'avvocato presso cui svolgere il tirocinio stesso. Il mutamento ha effetto dal momento in cui l'Ordine forense prende atto della richiesta scritta proveniente dal tirocinante e dal nuovo avvocato ospitante. Resta salvo il potere del Consiglio di negare retroattivamente l'operatività del mutamento qualora, nei trenta giorni successivi alla presa d'atto, riscontri la carenza di uno dei presupposti previsti dal settimo comma del precedente art. 5 oppure la sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui al decimo comma del medesimo articolo.

Articolo 7

Valutazione del tirocinio

1. L'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è valutata sulla base delle osservazioni e dell'attestazione apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale, rilasciato appositamente dal Consiglio dell'Ordine, nonché sulla base delle osservazioni formulate dal tutor accademico.
2. L'accertamento dell'effettivo svolgimento del tirocinio medesimo resta di competenza del Consiglio dell'Ordine, che vi provvederà secondo il regolamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare.
3. Il riconoscimento del semestre di tirocinio anticipato non è condizionato al successivo svolgimento della pratica professionale presso il medesimo avvocato.

Articolo 8

Collaborazione didattica

1. L'Università e il Consiglio dell'Ordine si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Avvocato, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio.
2. Il Consiglio dell'Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno dal medesimo Consiglio durante i semestri di tirocinio, secondo le modalità previste nel proprio Regolamento.
3. Il corso di laurea attivato dal Dipartimento riporterà, negli sbocchi occupazionali e professionali, le condizioni per l'accesso alla professione di avvocato, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie sia secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR), convertito dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla Convenzione ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Università consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente Convenzione opera retroattivamente con decorrenza dall'ultimo giorno di efficacia della precedente Convenzione, sottoscritta il 9.9.2021 ed è quindi applicabile anche alle domande di ammissione al tirocinio già presentate, ma sulle quali il Consiglio dell'Ordine non abbia ancora deliberato.
2. Sino al giorno di sottoscrizione della presente Convenzione, continua comunque ad applicarsi la precedente.
3. La presente Convenzione ha una durata di tre anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello della sua sottoscrizione.
4. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni della legge, del regolamento e della convenzione quadro.
5. L'Ordine forense riceve le comunicazioni, gli atti ed i documenti relativi ai tirocini anticipati esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: ordineavvocaticn@libero.it, segreteria@ordineavvocaticuneo.eu

Articolo 11

Spese

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, e sarà assolta dall'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza - in maniera virtuale ai sensi del decreto MEF 17/06/2014 – autorizzazione Agenzia delle Entrate di Torino dell'Ufficio Torino 1, del 04/07/1996 prot. 93050/96

(rif. Art 75). Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Art. 12

Firma Digitale.

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15 comma 2 bis della legge 241/1990 e s.m.i.

Per il Dipartimento di Giurisprudenza Il Direttore Prof. Raffaele Caterina _____ La Responsabile Area Didattica e Servizi agli Studenti - Polo CLE Dott.ssa Mariarosaria Muci _____	Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo Il Presidente Avv. Alessandro Ferrero _____
--	---